



Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/03/2013

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 9 Ciclo integrato delle acque

Oggetto dell'Atto:

ADEGUAMENTO DELLA TARIFFA PER LA CESSIONE DELL'ACQUA ALL'INGROSSO E LA RACCOLTA - DEPURAZIONE PER L'ANNO 2013 SECONDO IL METODO TARIFFARIO TRANSITORIO PER LE GESTIONI EX-CIPE EMANATO DALL'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a) che la Regione Campania ebbe trasferito negli anni '80 il sistema idrico regionale realizzato a partire dagli anni cinquanta dalla Cassa per il Mezzogiorno e, tutt'ora, ne detiene ancora la gestione diretta, nelle more del trasferimento definitivo agli Enti destinatari per legge;
- b) che a tale rete idrica regionale, denominata Acquedotto Campano e costituita dall'Acquedotto Torano - Maretto – Biferno e dall'Acquedotto del Sarno, si è aggiunto dal 1990 anche l'Acquedotto della Campania Occidentale, completato dalla Regione dopo il trasferimento operato dalla ex Casmez ai sensi dell'art. 5 della Legge 64/86 e messo in gestione nel 1992 con l'affidamento al Concessionario Eni Acqua Campania S.p.A. (oggi Acqua Campania S.p.A.);
- c) che a seguito della cessazione della Cassa per il Mezzogiorno, ai sensi della Legge 64/86, vennero trasferiti alla Regione Campania i 15 comprensori facenti capo ognuno ad un impianto a servizio dei comuni ricadenti nel rispettivo territorio, dei quali risultavano completati e funzionanti:
 - i depuratori di Area Nolana e Napoli Ovest (Cuma) nel 1989 nella fase di gestione provvisoria biennale;
 - le aree ed i collettori degli impianti di depurazione di Napoli Est e di Foce Sarno nel 1990, ai sensi dell'art. 5 della Legge 64/86. Tali impianti vennero completati, rispettivamente, nel 1998 e nel 1999 dalla Regione Campania ed avviati all'esercizio funzionale;
 - gli impianti di depurazione in custodia sequestrataria e reti di collettori annessi di Acerra, Napoli Nord, Area Casertana, Foce Regi Lagni ed annessa stazione di sollevamento di Succivo il 29.12.1995;
- d) che vennero, successivamente, trasferiti alla Regione Campania dopo il loro completamento e collaudo funzionale, dal Commissario Delegato al Superamento dell'Emergenza Socio – Economico – Ambientale del Bacino Idrografico del fiume Sarno, gli impianti di depurazione di Nocera Superiore (in data 7.5.2007), di Angri (in data 12.11.2008) ed il Complesso Alto Sarno costituito dai depuratori di Mercato San Severino e Solofra, in data 1.4.2010;
- e) che detti 12 impianti di depurazione sono di proprietà della Regione Campania che, nelle more del definitivo trasferimento agli Enti destinatari per legge, ne ha curato e ne cura la gestione anticipando i relativi oneri a valere sui canoni di depurazione versati dagli utenti dei comuni tributari e serviti da detti depuratori comprensoriali;
- f) che la Regione Campania è sia gestore grossista di acqua, fornendo un volume idrico complessivo agli enti distributori sul territorio di mediamente circa 540 ML/mc all'anno, che fornitore del servizio di depurazione di 12 depuratori comprensoriali che sottendono circa sei milioni di abitanti equivalenti.

CONSIDERATO:

- a) che la Regione Campania ha provveduto e provvede a sostenere i costi di esercizio (costi di produzione e di utilizzo collegati alla produzione del servizio specifico) sia per la gestione dei due acquedotti che di quella dei 12 impianti di depurazione comprensoriale;
- b) che trattandosi di impianti di proprietà della Regione, la stessa è titolata ad individuare la tariffa per la cessione dell'acqua all'ingrosso e per il servizio di depurazione e di collettamento dei reflui ai propri impianti;
- c) che il previgente regime tariffario per il servizio idrico non integrato, quale quello di specie, prevedeva l'assoggettamento degli adeguamenti tariffari periodici a delibere CIPE, con limiti quantitativi inadeguati per assicurare la copertura dei costi del servizio, peraltro consistentemente incrementati negli ultimi anni soprattutto a causa dell'aumento dei costi energetici che ne costituiscono la più significativa componente;
- d) che nonostante l'obbligo a carico del CIPE di emanazione annuale delle predette delibere, il CIPE stesso provvedeva, successivamente alla delibera n. 131 del 19.12.2002, soltanto in data 12.12.2008 ad emettere una nuova delibera, n. 117, a seguito, peraltro, della sentenza del TAR Lazio n. 9673 del 05.11.2008 che ribadiva la necessità di deliberazioni periodiche in ordine agli adeguamenti tariffari dei servizi idrici;

- e) che con la predetta delibera, tuttavia, il CIPE stabiliva dei limiti di incremento tariffario assolutamente incoerenti con il recupero degli effettivi incrementi dei costi intervenuti nel periodo di mancata emanazione delle deliberazioni periodiche;
- f) che il D.L. n. 70 del 13.05.2011 (convertito con L. 12.07.2011 n. 106) all'art. 10, comma 28, ha disposto la cessazione delle predette competenze del CIPE, con effetto retroattivo dall'entrata in vigore del D.L. 25.09.2009;
- g) che l'art. 21, comma 19, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011, ha trasferito all'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (di seguito Autorità) le funzioni di regolazione e controllo in materia di servizi idrici;
- h) che, con deliberazione 1 marzo 2012, l'Autorità ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici, volto ad adeguare la regolazione tariffaria ai principi, di copertura integrale dei costi, indicati dalla normativa europea e nazionale;
- i) che, con nota del 13 aprile 2012, la medesima Autorità, prendendo atto della complessità delle determinazioni da assumere e del tempo necessario alla definizione di un testo regolamentare definitivo, ha segnalato la necessità di procedere ai dovuti aggiornamenti tariffari tenendo conto dei principi generali di settore e delle azioni in corso da parte dell'Autorità, azioni illustrate dal Documento preliminare pubblicato con la numerazione 204/2012/R/IDR del 01.03.2012;
- j) che nell'ambito di tale Documento viene ricordato che, anche a seguito dell'abrogazione referendaria, permane il riferimento alla garanzia della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;
- k) che al riguardo, la stessa Corte Costituzionale, nel motivare circa l'ammissibilità del referendum (sentenza n. 26 del 26 gennaio 2011), si è espressa affermando che, a seguito dell'eventuale Abrogazione, persiste la nozione di tariffa come corrispettivo, determinata in modo tale da assicurare la "copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio chi inquina paga".

DATO ATTO che, con deliberazione di Giunta Regionale n. 805 del 21/12/2012, è stato tra l'altro:

- determinata la tariffa del servizio di fornitura idropotabile regionale all'ingrosso, dovuta da tutti gli utenti dei sistemi acquedottistici regionali in € 0,2373 €/mc a valere dal 01.01.2013, riservando ad ulteriori provvedimenti di Giunta Regionale ogni eventuale successiva variazione tariffaria, eventualmente anche in sede di adozione delle future previste disposizioni regolamentali nazionali in materia;
- determinata la tariffa del servizio regionale di raccolta e depurazione, dovuta da tutti gli utenti dei sistemi depurativi regionali in € 0,3573 €/mc a valere dal 01.01.2013, riservando ad ulteriori provvedimenti di Giunta Regionale ogni eventuale successiva variazione tariffaria, eventualmente anche in sede di adozione delle future previste disposizioni regolamentali statali in materia;
- stabilito che l'applicazione delle tariffe sarebbe avvenuta con decorrenza dal 01.01.13, a titolo meramente transitorio, nelle more dell'approvazione delle tariffe definitive regionali da parte dell'Autorità competente e salvo conguaglio da applicarsi con riferimento all'entità del servizio prestato alla medesima data;

RILEVATO:

- a) che, con deliberazione n. 88/2013/R/idr del 28 febbraio 2013 recante "Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche ed integrazioni alla deliberazione n. 585/2012/R/idr", l'Autorità ha dettato le disposizioni per determinazione dei corrispettivi per lo svolgimento, tra l'altro, dei servizi di pubblica utilità di vendita di acqua all'ingrosso e di depurazione e vendita all'ingrosso del medesimo servizio, anche ad usi misti civili ed industriali;
- b) che la succitata deliberazione, all'art. 3, ha definito le componenti di costo nonché approvato la regolazione tariffaria e, all'art. 4, ha definito la procedura di approvazione delle tariffe per le gestioni ex-CIPE, stabilendo altresì che, entro il 31 marzo 2013, i soggetti competenti trasmettono alla stessa Autorità, e contestualmente all'Ente d'Ambito competente per territorio, la tariffa predisposta;

CONSIDERATO altresì:

- a) che le allegate relazioni contengono la definizione delle componenti di costo, gravanti sul bilancio regionale, sia per la gestione dei sistemi acquedottistici all'ingrosso che per la gestione dei sistemi di raccolta–depurazione all'ingrosso, conformemente al comma 3.1 della deliberazione dell'Autorità n. 88/2013/R/idr del 28 febbraio 2013;
- b) che nelle allegate relazioni, come previsto dal comma 3. 2 deliberazione dell'Autorità n. 88/2013/R/idr del 28 febbraio 2013, il calcolo tariffario è predisposto sulla base della metodologia transitoria riportata nell'allegato 1 alla stessa deliberazione;
- c) che nel calcolo tariffario per depurazione non è contemplato il costo relativo alle “spese di riscossione” delle tariffe medesime ex art. 156 Dlgs 152/06, trattandosi di costi sostenuti dai diversi soggetti gestori degli acquedotti comunali, non individuabili univocamente in quanto strettamente dipendenti dall'organizzazione interna degli stessi, dalle dimensioni territoriali, dal numero degli utenti finali, dalla percentuale di insolvenza degli utenti finali medesimi e quindi delle conseguenti procedure coattive da attivare, nonché delle spese di riscossione già contemplate dai medesimi soggetti a carico dei cittadini per la riscossione della tariffa idrica;
- d) che tale costo costituisce, pertanto, l'unica aliquota della tariffa di depurazione non immediatamente individuata dalla Regione, ma individuabile e quantificabile unicamente da ciascun soggetto riscossore;
- e) che ciascun soggetto riscossore, stante il principio proprio della tariffa di integrale copertura dei costi a carico degli utenti finali, potrà far gravare sugli stessi tale eventuale aliquota aggiuntiva alla tariffa di depurazione fissata dalla Regione e la relativa documentazione giustificativa sarà trasmessa dalla Regione all'Autorità per le valutazioni di competenza;

RITENUTO per quanto sopra esposto:

- a) di poter approvare, la proposta di aggiornamento della tariffa per il servizio all'ingrosso di distribuzione di acque potabili e della tariffa per il servizio all'ingrosso di raccolta e depurazione, di cui all'allegata relazione parte integrante del presente provvedimento da trasmettere all'Autorità per l'approvazione;
- b) di dover determinare la tariffa aggiornata del servizio di fornitura idropotabile regionale all'ingrosso, dovuta per il 2013 da tutti gli utenti dei sistemi acquedottistici regionali, in € 0.2305 €/mc, rinviando l'approvazione della stessa da parte della Giunta Regionale a intervenuta approvazione da parte dell'Autorità.;
- c) di dover determinare la tariffa aggiornata del servizio regionale di raccolta e depurazione all'ingrosso, dovuta per il 2013 da tutti gli utenti dei sistemi depurativi regionali in € 0,3632 €/mc rinviando l'approvazione della stessa da parte della Giunta Regionale a intervenuta approvazione da parte dell'Autorità.;
- d) che la tariffa di raccolta e depurazione sopra indicata riguarda unicamente gli impianti di depurazione e della rete di collettamento comprensoriali di proprietà della Regione Campania comprendono i relativi costi di gestione;
- e) che la tariffa non riguarda, pertanto, i sistemi fognari locali e comunali, i cui relativi costi saranno eventualmente coperti da analoga tariffa comunale;
- f) di poter stabilire che le tariffe di cui sopra vanno integralmente riversate alla Regione Campania e sono al netto di IVA e di spese di riscossione che cedono a carico degli utenti;

VISTO

- Il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011;
- Il documento preliminare pubblicato con la numerazione 204/2012/R/IDR del 01.03.2012 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas;
- Il Metodo Tariffario Normalizzato provvisorio emanato dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas con documento DOC 290/2012/R/idr;
- la deliberazione dell'Autorità n. 585/2012/R/idr del 28 dicembre 2012;
- la deliberazione dell'Autorità n. 88/2013/R/idr del 28 febbraio 2013;
- la deliberazione dell'Autorità n. 108/2013/R/idr del 15 marzo 2013;

- la relazione allegata e parte integrante del presente provvedimento;

DECRETA

per i motivi tutti di cui in premessa e che qui s'intendono integralmente trascritti e riportati:

1. di approvare, la proposta di aggiornamento della tariffa per il servizio all'ingrosso di distribuzione di acque potabili e della tariffa per il servizio di raccolta e depurazione, di cui alle allegare relazioni parti integranti del presente provvedimento da trasmettere all'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas per la definitiva approvazione;
2. di determinare la tariffa aggiornata del servizio di fornitura idropotabile regionale all'ingrosso, dovuta per il 2013 da tutti gli utenti dei sistemi acquedottistici regionali, in € 0.2305 €/mc, rinviando l'approvazione della stessa da parte della Giunta Regionale a intervenuta approvazione da parte dell'Autorità.;
3. di determinare la tariffa aggiornata del servizio regionale di raccolta e depurazione all'ingrosso, dovuta per il 2013 da tutti gli utenti dei sistemi depurativi regionali in € 0,3632 €/mc rinviando l'approvazione della stessa da parte della Giunta Regionale a intervenuta approvazione da parte dell'Autorità.;
4. di demandare ai soggetti gestori degli acquedotti comunali la determinazione delle spese di riscossione ex art. 156 del Dlgs 152/06 da far gravare sui propri utenti finali quale aliquota aggiuntiva alla tariffa di raccolta e depurazione determinata con il presente atto, trasmettendo idonea documentazione giustificativa alla Regione per il successivo inoltro all'Autorità al fine di consentirle le valutazioni di competenza, propedeutiche alla stipula della convenzione tra gestori come previsto per legge
5. di stabilire che l'applicazione delle Tariffe per il 2013 avverrà con le modalità previste dall'AEEG.
6. di stabilire che la tariffa di raccolta e depurazione sopra indicata riguarda unicamente gli impianti di depurazione e della rete di collettamento comprensoriali di proprietà della Regione Campania coprendone i relativi costi di gestione;
7. di stabilire che la tariffa non riguarda, pertanto, i sistemi fognari locali e comunali, i cui relativi costi saranno eventualmente coperti da analoga tariffa comunale;
8. di stabilire che le tariffe di cui sopra vanno integralmente riversate alla Regione Campania e sono al netto di IVA e di spese di riscossione che cedono a carico degli utenti;
9. di trasmettere la copia del presente provvedimento all'Autorità;
10. di inviare copia del presente atto alle "AA.GG.CC. Bilancio, Ragioneria e Tributi" ed al Settore Stampa e Bollettino Ufficiale della Regione Campania per la relativa pubblicazione.

Dott. Michele Palmieri